

**LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE IMPRESE (dlgs. 231/01) VIENE  
IMPLEMENTATA CON LE NORME A TUTELA DELL'AMBIENTE**

*a cura dello STUDIO LEGALE PERRELLA*

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio (Dir. 19/11/2008- 2008/99/CE in G.U. UE L 328/29 del 6/12/2008) hanno integrato la responsabilità delle aziende con un'ampia tutela dell'ambiente, inteso come area, suolo, acqua, fauna e flora. Le aziende (anche le PMI), quindi, entro il 2010 dovranno adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo (art. 6 dlgs 231/01) con la previsione della tutela dell'ambiente. In realtà, dovrebbe parlarsi di implementare (e non adottare ex novo) i modelli, stante l'obbligatorietà "nei fatti" della 231/01 per tutte le aziende (nella 231 individuate con il termine giuridico di Enti).

Facciamo un passo indietro: a seguito delle disposizioni della Comunità Europea, e dopo la legge delega del 2000, venne emanato il dlgs 231/01 (di ben 85 articoli).

Il Decreto Legislativo 231/2001 e succ. modifiche (in vigore dal 19 giugno 2001), disciplina la responsabilità delle società (es. s.r.l., s.p.a., cooperative, società di fatto, società irregolari e società di persone) ed associazioni sia riconosciute che non riconosciute e degli altri enti forniti di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

Tale previsione è una assoluta novità nel nostro ordinamento, che precedentemente considerava solo la persona fisica quale destinatario della sanzione penale ("*societas delinquere non potest*").

In tal modo, la responsabilità delle società e degli enti come suindicati, viene ad aggiungersi a quella del soggetto fisico che ha posto materialmente in essere la condotta illecita.

La finalità della norma è quella di far rientrare nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio di quelle società ed enti che hanno tratto dall'azione illecita commessa dai soggetti in posizione apicale e/o di sottoposti un **interesse** (convenienza od utilità riconducibile alla società o all'ente) o un **vantaggio** (ottenimento di un risultato economico).

I reati presupposto di tale responsabilità prevedono quelli commessi contro la Pubblica amministrazione, come ad esempio la corruzione, concussione ed il peculato; quelli finanziari; quelli transnazionali; quelli di omicidio colposo e

lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro ed infine quelli attinenti alla criminalità organizzata e all'antiriciclaggio.

Non si può escludere, che il raggio di azione del presente decreto sia nel tempo aggiornato con interventi modificativi di allargamento, per la previsione di altre tipologie di reati presupposto.

Le pene previste sono assai gravose e sono: pecuniarie, interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza.

Le pene pecuniarie sono sempre applicate con la Sentenza di condanna ed il Giudice nel comminarle tiene conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'eventuale attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le pene interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) si applicano in relazione ai reati presupposto cui sono espressamente previste, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai due anni.

Possono essere applicate anche in via cautelativa.

A fronte dei reati e delle sanzioni suindicate, l'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001 ha previsto la possibilità per l'ente di essere esente da responsabilità nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente

attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati della specie di quelli previsti. Affinché tali modelli siano ritenuti da parte del giudice adito, efficaci per la finalità di esenzione, essi debbono rispondere alle seguenti esigenze: individuare le aree di rischio, ovvero quei settori nei quali possono essere commessi i reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e la attuazione delle decisioni in dette aree; regolare la gestione delle risorse finanziarie in modo idoneo ad impedire la commissione dei reati; prevedere e regolamentare l'obbligo di trasmissione di informazioni nei confronti dell'organo incaricato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; prevedere ed attuare efficacemente un sistema disciplinare adeguato a sanzionare l'eventuale mancato rispetto delle misure e regole presenti nel modello.

Secondo quanto riportato dalla predetta norma, l'adozione di tali modelli di organizzazione è facoltativa, ma in concreto, risulta obbligatoria se si intende usufruire del beneficio di esenzione di responsabilità.

Si sottolinea, in merito a quest'ultimo punto, che la Regione Calabria con la legge regionale 15/2008, all'art.54 prevedendo che *"le imprese che operano in regime di convenzione con la regione Calabria sono tenute ad adeguare entro il 31.12.2008 i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al D.lgs 231/2008, dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali"*, ha, prima nel suo genere, apportato sostanziali ed innovative aperture rispetto l'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs. 231/01 che è **obbligatoria e necessaria** per tutte le imprese che operano e che intendono operare in regime di convenzione con la regione stessa. Non solo, l'articolo in questione prevede anche un obbligo di comunicazione preventiva dell'adozione di tali modelli (ovvero e più nello specifico, dell'adeguamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai requisiti del D.Lgs. 231/01) ai *"competenti uffici regionali"* al contrario della previsione normativa ex art. 36 del D.Lgs. 231/01, che invece, prevede un accertamento **"a posteriori"** da parte del giudice penale che si verifica solo nel caso di commissione di reato.

Il Decreto legislativo 231/2001 e successive modifiche **si applica a:**

**Società:**

- di capitali
- e di persone  
(es. Spa, srl, s.n.c., s.a.s., s.a.p.a., cooperative, etc.)

**Associazioni:**

- riconosciute
- e non riconosciute

- altri enti (con personalità giuridica come gli enti pubblici economici);

**NON si applica:**

**A)** per espressa previsione normativa:

- allo Stato;
- agli enti pubblici territoriali (es. Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane ed Aree metropolitane);
- agli altri enti pubblici non economici (es. Enac, Enea, INPS, INAIL, ISTAT, CNR );
- nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CSM e CSD);

**B)** per esclusione dalle previsioni normative:

- **all'IMPRENDITORE INDIVIDUALE,**
- **alle IMPRESE FAMILIARI,**
- **alle ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE,**
- **e alle ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (ATI).**

## **REATI "PRESUPPOSTO"**

### **PER LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE:**

**L'Ente o Società è responsabile allorché uno o più soggetti di cui alla scheda successiva (pag.9) pongano in essere condotte che determinano i seguenti reati**

#### **A) Reati contro la pubblica Amministrazione:**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- Truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica;
- Corruzione per un atto d'ufficio;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Istigazione alla corruzione;
- Concussione;
- Peculato;
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

#### **SETTORI OPERATIVI DELLE SOCIETA' IN CUI SI POTREBBER O VERIFICARE GLI ILLECITI**

- Richieste di provvedimenti amministrativi finalizzati allo svolgimento delle attività tipiche aziendali;
- gare di appalto con la Pubblica amministrazione (anche nella sola fase di partecipazione alla gara);
- partecipazione a procedure sia di livello statale che comunitario per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti;
- impiego concreto dei finanziamenti ottenuti sia a livello statale che comunitario per attività di impresa.

## **B) Reati Societari:**

- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falso in prospetto;
- falsità in relazioni e comunicazioni della società di revisione;
- impedito controllo;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- omessa comunicazione del conflitto di interesse.

## **SETTORI OPERATIVI DELLE SOCIETA' IN CUI SI POTREBBERO VERIFICARE GLI ILLECITI**

- Operazioni societarie che incidono sulla integrità del capitale sociale;
- redazione del bilancio, del bilancio consolidato e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- gestione del patrimonio;
- Gestione delle risorse umane;
- le attività societarie soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza

### **C) Altri reati "PRESUPPOSTO":**

- ricettazione;
- riciclaggio;

\*\*\*\*

- impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di Bollo;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

\*\*\*\*

### **Nella sicurezza sul lavoro:**

- delitti commessi ai sensi degli artt. art. 589 e 590 c.p. e realizzati attraverso la violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

### **SETTORI OPERATIVI DELLE SOCIETA' IN CUI SI POTREBBERO VERIFICARE GLI ILLECITI**

- Investimenti;
- Transazioni e negoziazioni finanziarie
- Contratti nei quali si utilizza (anche anche se con bonifico, assegni o simili) denaro di provenienza illecita per avere beni o utilità (es. compravendita o locazione o affitto, i contratti di impresa in genere);
- Contratti nei quali vi è da parte dell'ente la dazione di un bene oggetto dei reati di cui sopra;
- Gestione di flussi di cassa.

◇ **L'Ente risponde per i reati commessi:**

- **NEL SUO INTERESSE** (inteso come convenienza ed utilità)
- **O A SUO VANTAGGIO** (inteso come ottenimento di un risultato economico):

**A.** da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;  
esemplificando il concetto: da persone che hanno importanti

**B.** da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sub **A**

◇ **l'ente non risponde penalmente se le persone indicate hanno agito nell'interesse ESCLUSIVO proprio o di terzi**

Nel caso in cui si realizzino da parte dei soggetti in posizioni di responsabilità/gestione di cui sopra condotte che realizzano i reati "presupposto"

**L'ENTE NON E' RESPONSABILE SE PROVA:**

▪ **In relazione alla organizzazione e gestione dei modelli:**

che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

▪ **In relazione all' Organo di Vigilanza:**

che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

▪ **In relazione alle azioni fraudolente:**

che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

▪ **In relazione alla idoneità della Vigilanza:**

che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo

## SANZIONI PREVISTE

### PECUNIARIE

- Si applicano ogni volta che venga accertata la commissione di uno dei reati "presupposto"
- la pena pecuniaria è individuata attraverso la "quota"
- L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
- Il giudice applica un certo numero di "quote" di sanzione, da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote.
- il Giudice determina la pena pecuniaria individuando il valore della singola "quota" (anche in ragione delle condizioni economiche dell'ente) tenendo conto della gravità del reato e del comportamento tenuto dalla società o ente nell'evenienza.
- Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

### CONFISCA

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Può essere disposta anche per equivalente.

### PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Può essere disposta quando viene comminata una sanzione interdittiva. E' eseguita, a cura del cancelliere del giudice, a spese della società o dell'ente..

### INTERDITTIVE

#### (ANCHE IN VIA CAUTELARE- PRIMA DEL PROCESSO PENALE DI MERITO)

Si applicano solo nei casi espressamente previsti e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

- A)** l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- B)** la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- C)** il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- D)** l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- E)** il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Hanno una durata temporanea non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di pubblicizzare beni o servizi possono essere comminate anche in via definitiva.

## COMMISSARIO GIUDIZIALE

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, può disporre, alternativamente, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

La prosecuzione dell'attività da parte del commissario viene effettuata secondo i compiti ed i poteri indicati dal giudice e può essere disposta solo in sostituzione di sanzioni interdittive temporanee.

Con la relazione finale di gestione, il commissario indica al giudice l'entità del profitto che, dopo l'accertamento della responsabilità dell'ente in sentenza, viene confiscato.

Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente sottoposto a tale misura.

### **E' esclusa l'applicabilità dell'istituto del commissario giudiziale, per:**

- Banche
- Società di intermediazione mobiliare (SIM)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo speciale

## MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE

Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione interdittiva in via cautelare se ricorrono i seguenti presupposti:

- **SUSSISTONO GRAVI INDIZI DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE**

- **VI SONO FONDATI E SPECIFICI ELEMENTI CHE FANNO RITENERE CONCRETO IL PERICOLO CHE VENGANO COMMESSI ILLECITI DELLA STESSA INDOLE DI QUELLO PER CUI SI PROCEDE**

le sanzioni interdittive applicate in via cautelativa, possono essere escluse o revocate, quando, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- La società o l'ente ha risarcito completamente il danno eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato o comunque si è efficacemente adoperato in tale direzione;
- La società o l'ente ha eliminato le precedenti carenze organizzative, adottando idonei modelli di organizzazione, efficaci per prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- La società o l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

**Le misure cautelari interdittive non possono essere applicate congiuntamente.**

## MISURE CAUTELARI REALI

- **Sequestro preventivo:** disposto dal giudice sulle cose che rappresentano il prezzo (le cose date o promesse per istigare o indurre la persona fisica a commettere il reato) o il profitto del reato (quale diretta conseguenza economica dell'azione illecita, che può identificarsi con l'utile netto ricavato dalla stessa)

- **Sequestro conservativo:** disposto dal giudice sui beni mobili ed immobili della società o dell'ente o delle somme o cose agli stessi dovute, per assicurare, in ogni stato e grado del procedimento di merito, che non manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta alle erario dello Stato.